



Regolamento relativo alla stipula di convenzioni con strutture sanitarie private non accreditate ai sensi dell'art. 58 commi 7,9 e 10 del CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica e veterinaria e ai sensi dell'art. 58 commi 4,6 e 7 del CCNL 8.6.2000 dell'Area SPTA.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Oggetto delle presenti linee guida sono le prestazioni di specialistica rese presso Strutture Sanitarie Private non Accreditate, da parte di Dirigenti Sanitari a rapporto esclusivo dell'Azienda in regime di libera professione intramuraria e disciplinate da apposita convenzione.

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992, ai Dirigenti Sanitari a rapporto esclusivo è consentito, tra l'altro, svolgere, al di fuori dell'impegno di servizio, anche attività libero professionale secondo le seguenti tipologie:
 - in regime individuale o di équipe, con possibilità per medesimi Dirigenti, sempre al di fuori dell'impegno di servizio, di partecipare ai proventi dell'attività richiesta a pagamento da singoli utenti in Struttura di altra Azienda del SSN o di altra Struttura Sanitaria non Accreditata. Detta tipologia è individuata nell'art. 58, comma 7 del CCNL 8.6.2000 e s.m.i. dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e nell'58, comma 4 del CCNL 8.6.2000 e s.m.i. dell'area della Dirigenza Sanitaria non Medica;
 - partecipando ai proventi professionali, richieste a pagamento da terzi all'Azienda al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa. Detta tipologia è individuata nell'art. 58, comma 9 e 10 del CCNL 8.6.2000 e s.m.i. dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e nell'art. 58, commi 6 e 7 del CCNL 8.6.2000 e s.m.i. dell'area della Dirigenza Sanitaria non Medica.
2. La normativa di riferimento è la seguente:
 - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 quinquies, comma 2, lett. c);
 - D.P.C.M. 27 marzo 2000, art. 8 e 9;
 - C.C.N.L. 8 giugno 2000 area della Dirigenza Medico e Veterinaria (d'ora innanzi indicato come Area Medica), art. 55, comma 1 lett. C) e 58, commi 7, 9 e 10;
 - C.C.N.L. 8 giugno 2000 area della Dirigenza Ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo (d'ora innanzi indicato come Area SPTA), art. 58, commi 4, 6 e 7;
 - Disposizioni Regionali vigenti.

ARTICOLO 3 – AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA

1. Le strutture Sanitarie Private non Accreditate possono presentare all'Azienda richiesta di



stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 58 commi 7, 9 e 10 del CCNL 8.06.2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 58 commi 4, 6 e 7 del CCNL 8.06.2000 dell'Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo.

2. La Struttura dovrà dichiarare, oltre alla sede legale, anche l'eventuale sede operativa dove verranno espletate le attività oggetto della convenzione.
3. In nessun caso potranno essere sottoscritte convenzioni:
 - con strutture private non accreditate che siano controllate da strutture privata accreditate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ossia quando queste ultime dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria delle prime;
 - nel caso in cui la struttura accreditata dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della struttura non accreditata ovvero in virtù di particolari vincoli contrattuali;
 - nel caso in cui la struttura privata non accreditata sia amministrata da persone fisiche che a loro volta amministrano le strutture accreditate, o che siano soci in posizione di controllo (1) (ex art. 2359 c.c.) di strutture accreditate. Per amministratori devono intendersi le cariche di presidente con compiti di amministrazione, amministratore delegato, amministratore unico e consigliere unico.
4. L'assenza di tali condizioni impeditive dovrà essere autocertificata dal legale rappresentante della struttura richiedente. L'Azienda si riserva di effettuare specifiche verifiche tramite consultazione del registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI CONVENZIONE

1. L'attività richiesta dalla Struttura Privata non Accreditata, qualora coincida con la necessità di ridurre i tempi di attesa secondo i programmi predisposti dall'Azienda, rientra nelle condizioni per la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 58, comma 9 e 10 del CCNL Area Medica e dell'art. 58, commi 6 e 7 del CCNL Area SPTA e s.m.i. . In tal caso l'autorizzazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte dell'Azienda secondo le modalità riportate nei successivi artt. 5 e 7.
2. In tutti gli altri casi, le richieste rientrano nell'ambito delle convenzioni ai sensi dell'art. 58 comma 7 del CCNL Area Medica e dell'art. 58, comma 4 del CCNL Area SPTA e s.m.i. .

1. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conti terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.



**ARTICOLO 5 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI AI SENSI
DELL'ART. 58, COMMI 9 E 10 AREA MEDICA E DELLA RT. 58, COMMI 6 E 7 AREA
SPTA**


1. Nel caso di stipula di convenzioni previste dall'art. 4, commi 1 (art. 58 commi 9 e 10 del CCNL Area Medica e art. 58, commi 6 e 7 del CCNL Area SPTA e s.m.i.), trattandosi di attività svolta per conto e nell'interesse dell'Azienda, le attività sono consentite secondo i seguenti vincoli:
 - a) l'impegno medio orario del personale interessato alle prestazioni di cui al presente regolamento, non può essere superiore alle 48 ore settimanali complessive (orario istituzionale, orario straordinario, prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2, CCNL Area Medica ed ex art. 55, comma 2, CCNL Area SPTA, consulenze ex art. 58, comma 2 dei citati CC.CC.NN.LL., convenzioni ex art. 58, commi 9 e 10 CCNL Area Medica e ex art. 58, commi 6 e 7 CCNL Area SPTA) calcolato con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi;
 - b) la eventuale necessità di ridurre i tempi di attesa secondo i programmi predisposti dall'Azienda.

**ARTICOLO 6 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI ART. 58,
COMMA 7, CCNL AREA MEDICA E ART. 58, COMMA 4 AREA SPTA**

1. Nel caso di stipula di convenzioni previste dall'art. 4, comma 3 (art. 58 comma 7 del CCNL Area Medica e art. 58 comma 4 del CCNL Area SPTA e s.m.i.) le attività sono consentite solo se a carattere occasionale e con i seguenti limiti di attività per ciascun Dirigente:
 - a) le prestazioni autorizzate devono avere il carattere dell'occasionalità, quindi saltuarie e non rese in modo continuativo con esclusione, pertanto, della possibilità per la Struttura richiedere di tenere liste di prenotazione;
 - b) la convenzione non potrà prevedere, di norma, più di n.2 accessi mensili ovvero n. 22 accessi nell'arco dell'anno, di durata non superiore a $\frac{3}{4}$ ore per singolo accesso;
 - c) nel corso dell'anno, inoltre, ogni singolo Dirigente non potrà superare complessivamente n. 22 accessi, anche se svolti nell'ambito di diverse convenzioni;
 - d) gli accessi effettuati da ogni Dirigente non possono essere eseguiti durante i periodi di ferie fruiti contrattualmente.
2. Le prestazioni dedotte in convenzione con le Strutture Private non Accreditate possono essere effettuate solo dai Dirigenti Sanitari a rapporto esclusivo che siano già stati autorizzati all'esercizio della libera professione intramurarie all'interno delle strutture aziendali e che esercitino effettivamente la libera professione.

ARTICOLO 7 – PROCEDURA

1. La Struttura Privata non Accreditata propone al Direttore Generale dell'Azienda di stipulare apposita convenzione per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, richieste a pagamento da singoli utenti o dalla Struttura medesima, indicando altresì il professionista di proprio gradimento.



2. Il Settore Affari Generali, d'intesa con l'Ufficio ALPI del Settore Risorse Umane, procede all'istruttoria finalizzata a verificare che la richiesta pervenuta contenga tutti gli elementi utili alla stipula della convenzione e in particolare :
- a) ragione sociale e configurazione giuridica della Struttura;
 - b) dichiarazione che la Struttura non ha alcuna sorta di accreditamento con il SSN né sussistono condizioni di incompatibilità anche sotto il profilo del controllo societario da parte di altra struttura accreditata/contrattualizzata;
 - c) autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie;
 - d) Direttore Sanitario e relativo curriculum;
 - e) dichiarazione attestante l'assenza di Ambulatori di Medici di Medicina Generale e/o Pediatri di Libera Scelta nei locali della Struttura;
 - f) recapito telefonico, indirizzo mail e indirizzo pec.
 - g) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. contenente, altresì, l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;
 - h) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., dei nominativi dei familiari conviventi di maggiore età;
 - i) Dichiarazione del Legale Rappresentante ex art. 17 della L. 12/03/1999 n. 68 attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - j) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale attesta:
 - k) Di non essere pendente, nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 L. 1423/56;
 - l) Di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva, per i reati che incidono sulla moralità professionale, o verosimilmente integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
 - m) D'essere in regola in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro secondo le norme vigenti.
3. Nel caso in cui manchino degli elementi, il Settore Affari Generali ne fa domanda alla Struttura suddetta. Se la documentazione è idonea, il settore richiede parere all'Ufficio ALPI ed al medico interessato, anche in riferimento alla tariffa da applicare e predispone la relativa delibera e convenzione .
4. Se la richiesta non è ammissibile, il Settore Affari Generali comunica il diniego motivato alla Struttura richiedente.

ARTICOLO 8 – CONTROLLO

5. La Struttura farà pervenire all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, la rendicontazione delle prestazioni effettuate. Tale rendicontazione dovrà riportare: numero prestazioni, data espletamento prestazioni, tipologia prestazioni, compenso da corrispondere all'ASP – Ragusa e, dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Struttura e dal Dirigente che espleta la consulenza.
6. L'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale provvederà a emettere relativa fattura, che dovrà essere liquidata dalla Struttura a mezzo bonifico bancario a favore dell'ASP – Ragusa, entro gg. 5 dalla data di ricezione della stessa.
7. L'Ufficio ALPI della UOC Risorse umane, a liquidazione avvenuta da parte della



Struttura provvederà alle procedure di liquidazione dei compensi spettante al Dirigente, detratte l'IRAP e le quote ASP previste.

ARTICOLO 9 – TARIFFE

1. Le tariffe all'utenza, per le prestazioni oggetto della convenzione, sono definite dall'Azienda d'intesa con la Struttura Sanitaria Privata non Accreditata richiedente, nonché con il Dirigente interessato.
2. Le medesime tariffe, per le quali ogni eventuale modifica delle stesse deve essere sottoposta all'approvazione dell'Azienda, non possono comunque essere determinate per importi inferiori o pari a quelli applicati in Azienda dai Dirigenti interessati.
3. Alla determinazione delle tariffe delle prestazioni concorrono:
 - quota percentuale trattenuta dalla Struttura Sanitaria Privata non Accreditata;
 - quota Aziendale (a copertura dei costi diretti, indiretti e relativi oneri e del fondo interventi liste di attesa) in misura pari a complessive 20% (5%+10%+5%) della tariffa fissata per l'utenza, decurtata della percentuale spettante alla Struttura Privata;
 - onorario del Dirigente comprensivo delle eventuali prestazioni strumentali;
 - quota per il personale di supporto nel caso risulti presente nella convenzione.


SCHEMA A TITOLO DI ESEMPIO

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	onorario professionista	costo di gestione amministrativa (5%)	costi diretti - indiretti azienda (10%)	fondo interventi di prevenzione e riduzione liste di attesa (5%)	compenso da corrisponder e
prima visita	130,00	6,50	13,00	6,50	156,00
visita breve	100,00	5,00	10,00	5,00	120,00
visita di controllo	70,00	3,50	7,00	3,50	84,00

4. La determinazione dell'onorario del professionista è definita dall'Azienda d'intesa con il Dirigente interessato (o con l'equipe anche ai fini della definizione della quota spettante ai singoli Dirigenti).

ARTICOLO 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. La Struttura assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniali e non patrimoniali), eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione, con ciò esonerando l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso tutti i terzi in genere per danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione delle attività oggetto della convenzione stessa.
2. I Dirigenti Medici autorizzati dovranno essere garantiti dalla Struttura attraverso



adeguate polizze assicurative a garanzia della loro responsabilità civile personale professionale, con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro, eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella/e polizza/e e/o eventuali carenze di copertura e/o eccezioni di polizza e/o danni differenziali rispetto al massimale previsto, non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Struttura, che ha l'obbligo di garantire la costante e piena operatività delle polizze assicurative e di verificarne tempestivamente il loro contenuto contrattuale, impegnandosi a rendere idonea e conforme dichiarazione in tal senso all'Azienda.

3. La struttura dichiara, inoltre, di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 11- RECESSO

1. Le Strutture Private non Accreditate devono sottoscrivere espressamente la clausola che consente all'Azienda di recedere anticipatamente con un preavviso di 30 giorni nel caso, in corso d'anno, l'Azienda avesse la necessità di acquisire prestazioni aggiuntive ex art. 55, co. 2 o di sottoscrivere convenzioni attive con altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 58, co. 2 del CCNL Area Medica e del CCNL Area SPTA vigenti.

ARTICOLO 12 – SPESE PER LA STIPULA CONVENZIONE

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di Atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.
2. Le convenzioni sono soggette ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 Ottobre 1972, con oneri a carico della Struttura Privata con Accreditata.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

1. Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. In caso di mancato accordo, la risoluzione sarà devoluta al Foro di Ragusa

